

		1
	-----REPUBBLICA ITALIANA-----	
	-----UNIONE-----	
	------(Provincia di Chieti)-----	
	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI _____	
	Rep. n. _____	
	L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno ____ (____) del mese di _____, nella sede dell'Ambito Distrettuale Sociale, a Villa Santa Maria (Ch) in via Duca Degli Abruzzi n. 104, innanzi a me Dott. _____, Segretario dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro/ECAD, con potere di rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), senza l'assistenza dei testimoni, non avendone le parti richiesto espressamente la presenza, sono presenti i Signori:	
	1. _____, nato/a _____(____), il _____ il/la quale dichiara di intervenire in questo contratto in rappresentanza dell'Ente intestato, codice fiscale/partita IVA: _____, in qualità di Responsabile del Servizio, di seguito denominato anche “ stazione appaltante ”;	
	2. il/la _____ nato/a _____ a _____ (____) il _____ in qualità di rappresentante legale del _____,Partita IVA _____, con sede legale _____, sede operativa _____	

		2
	_____ , _____ , (qualora	
	ricorra) mandataria dell'ATI composta da:	
	_____ ,	
	P.IVA: _____ ; _____ , P.IVA: _____	
	_____ di seguito "appaltatore" ;	
	PREMESSO	
	- che le parti sono state da me Segretario Comunale ammonite sulle conseguenze	
	penali delle dichiarazioni false o reticenti ai sensi del DPR 445 del 28.12. 2000,	
	articoli 75 e 76;	
	- che il presente documento, redatto anche ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 5	
	ottobre 2010 n. 207, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione	
	appaltante ed appaltatore ed integra le norme contenute nel Capitolato d'Oneri, con	
	prevalenza su queste in caso di contrasto;	
	- che con determinazione del Settore _____ n. ____ del _____ è	
	stata indetta gara d'appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi	
	individuando gli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento	
	del servizio;	
	- che con determinazione n. _____ del _____ si approvavano	
	i verbali di gara e si aggiudicava definitivamente il servizio di che trattasi alla	
	_____ di _____ per un importo di €	
	_____ oltre iva come per legge, con un ribasso del	
	_____ sull'importo posto a base di Gara;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti come sopra qualificate e costituite, della cui identità personale io Segretario	

	3	
	Comunale sono certo, convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 – PREMESSA	
	1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ha valore di patto.	
	ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO	
	L'Unione_____affida alla Ditta _____come sopra generalizzata, i servizi inerenti_____di seguito specificati:	
	L'affidamento comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel Capitolato d'oneri allegato.	
	ART.3 – CAPITOLATO D'ONERI	
	L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato d'oneri, che viene allegato al presente contratto (Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale ed al quale le parti consensualmente ed in pieno accordo rinviano.	
	ART. 4 – ELEMENTI INTEGRATIVI DEL CAPITOLATO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA	
	L'appaltatore è tenuto a rendere anche le attività illustrate dallo stesso come migliorative delle prestazioni nell'ambito dell'offerta presentata nella procedura di selezione per l'affidamento del presente appalto.	
	ART.5 - MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	
	1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto oggetto del presente contratto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.	

		4
	2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta	
	dall'appaltatore, se non è disposta dal Responsabile del Procedimento e	
	preventivamente approvata dall'Unione Montana dei Comuni del Sangro nel	
	rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 d.lgs. n. 50/2016.	
	3. Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a	
	pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile lo giudichi opportuno,	
	comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione	
	originaria preesistente, secondo le disposizioni dell'Ente.	
	4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle	
	varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto, si fa	
	riferimento a quanto stabilito dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.	
	5. In particolare, l'Unione Montana dei Comuni del Sangro può richiedere	
	modifiche al contratto stipulato ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del	
	Codice, nei casi di seguito previsti:	
	❖ l'Unione/ECAD si riserva la facoltà di estendere - anche con servizi e	
	prestazioni di nuova tipologia e/o ridurre e/o non attivare le prestazioni (o	
	talune di esse) oggetto del presente appalto e di apportare modifiche alle	
	modalità attuative del servizio in oggetto, anche mediante richiesta di	
	figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel	
	presente contratto, in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero	
	presentarsi o derivare dalle scelte amministrative e dalle politiche sociali.	
	6. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Unione/ECAD, le varianti, in	
	aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità	
	delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino	
	modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti	

	5	
	da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.	
	Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile del	
	Procedimento mediante specifico atto.	
	7. Nei casi previsti al comma 5, l'ECAD può chiedere all'appaltatore una	
	variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni che lo stesso è tenuto ad	
	eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e	
	condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione	
	del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni o concordando i prezzi e le tariffe	
	da applicare in caso di servizi o prestazioni non previste nel contratto originario.	
	8. L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 5 e 6,	
	alle stesse condizioni previste dal contratto.	
	9. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di	
	carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ECAD a condizione che	
	non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non	
	comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.	
	ART. 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO	
	DELL'APPALTO	
	1. Per l'ottimale gestione dell'appalto oggetto del presente contratto, l'ECAD	
	definisce un programma di esecuzione delle attività per singolo asse tematico e per	
	ciascun servizio in esso ricompreso, al quale l'appaltatore si attiene.	
	2. Il piano di esecuzione delle attività relative all'appalto può essere modificato per	
	esigenze dell'Unione.	
	3. L'appaltatore realizza i servizi previsti in relazione al presente appalto sul	
	territorio Dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino.	

		6
	4. L'appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse	
	umane, attività e servizi, nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato,	
	nonché per gli spostamenti.	
	5. L'Unione Montana dei Comuni del Sangro, comunica tempestivamente	
	all'appaltatore l'eventuale indisponibilità di uno o più luoghi di produzione dei	
	servizi, specificando le soluzioni alternative temporanee.	
	ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DI	
	PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO.	
	L'Unione individua quali condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto	
	dell'appalto, in relazione alla soddisfazione delle esigenze sociali ed ambientali per	
	ciascuna di esse specificate, le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale	
	descrittivo prestazionale.	
	ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO	
	1. 1.L'affidamento del servizio ha durata di anni ____, a decorrere dalla stipula del	
	presente atto. _____. La stazione appaltante si riserva la	
	facoltà di rinnovare il contratto, a suo insindacabile giudizio, agli stessi patti,	
	prezzi e condizioni, fino alla durata del Piano Sociale Distrettuale dell'Ambito	
	prorogato dalla Regione Abruzzo e per un importo annuale di € _____,	
	al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. In relazione alla tipologia	
	dell'affidamento non sono previsti oneri di sicurezza.	
	2. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore	
	mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del	
	contratto originario.	
	3. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto per	
	ulteriori 6 mesi alle stesse condizioni normo-economiche, e comunque	

limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure

necessarie per l'espletamento di ulteriore procedura per l'individuazione di un

nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 – OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'affidamento contemplati nel presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse.

2. I servizi affidati non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati alla stazione appaltante.

3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Ditta si farà carico della dovuta informazione all'ufficio comunale competente e agli utenti nelle forme e nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

4. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno soggetti alle penali ai sensi dell'Art. 7 - Penalità del presente contratto, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'appaltatore.

5. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l'Unione, si avvarrà delle condizioni di cui al successivo Art. 6 - Esecuzione d'ufficio. La sostituzione

potrà avvenire anche per singoli servizi o per parte di essi, non eseguiti dall'Appaltatore.

ART. 10 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, la stazione appaltante ha la facoltà, qualora l'appaltatore diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli dalla stazione appaltante stessa, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese sostenute per il pagamento della ditta esterna, all'appaltatore, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione, con possibilità per la stazione appaltante di compensare, anche parzialmente, il credito relativo, con qualsivoglia ragione di debito verso l'appaltatore.

ART. 11 – CORRISPETTIVO

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto, la stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore i seguenti corrispettivi_____

corrispondenti all'importo netto di aggiudicazione oltre IVA come per Legge.

Per un importo annuo stimato pari ad € _____

2. L'importo annuo oggetto dell'affidamento è pari ad € _____ e potrà

subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione al numero dei

soggetti presi in carico e alle ore di prestazione che verranno effettivamente

erogate.

3. Ai fini della resa del corrispettivo, i servizi oggetto del presente appalto sono

assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo quanto previsto

dalla normativa vigente.

		9
	4. L'appaltatore è tenuto a indicare nella fattura le eventuali aliquote	
	differenziate eventualmente applicabili in relazione ai servizi resi nell'ambito	
	dell'appalto.	
	ART. 12 – CONDIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO	
	1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo	
	al presente appalto è effettuato dall'Unione entro trenta (30) giorni dalla verifica	
	di conformità del servizio.	
	2. Il pagamento può avvenire, in base a quanto previsto dall'art. 111, comma 2 del	
	d.lgs. n. 50/2016, solo dopo che sia stata verificata la regolarità delle	
	prestazioni; pertanto l'appaltatore è tenuto ad emettere la fattura solo dopo la	
	suddetta verifica.	
	3. L'appaltatore è comunque tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle	
	prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, con	
	riguardo alle varie prestazioni svolte nel periodo stesso, nonché ad allegarlo alla	
	stessa per consentire all'ECAD la verifica complessiva delle attività come	
	esattamente indicato nel capitolato speciale all'art. 9.	
	4. L'ECAD, a seguito della verifica di cui al precedente comma 3, procede al	
	pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, a fronte del ricevimento	
	della corrispondente fattura emessa dall'appaltatore entro il decimo giorno	
	successivo al mese di effettuazione delle prestazioni.	
	5. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte	
	dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare	
	con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con	
	riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva al	

	10	
	momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione della fattura.	
	6. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'ECAD.	
	7. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente appositamente individuato e comunicato dall'appaltatore. Le spese per l'accredito degli importi dovuti sono a carico dell'Appaltatore.	
	8. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.	
	9. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.	
	ART. 13 - RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	
	1. L'appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.	
	1.1. Per le cooperative sociali il contratto di riferimento per i prestatori di lavoro dipendenti impiegati nei servizi è il CCNL coop sociali vigente.	
	1.2. I riferimenti relativi alla configurazione del personale da impiegare nei diversi servizi è definito dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.	
	2. L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi, con specificazione dei titoli formativi, professionali e di anzianità di servizio. Le sostituzioni sono	

consentite per motivate ragioni organizzative dell'appaltatore, ma dovranno essere

effettuate impiegando risorse umane con caratteristiche professionali e di esperienza

del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma

2, l'ECAD può disporre che l'appaltatore non impieghi nei servizi, persone rilevate

come prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non

idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse

umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a

soddisfare le esigenze dell'ECAD.

4. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per

qualunque ragione assente, con personale di pari qualificazione professionale ed

esperienza.

5. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività

oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le

norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad

osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Unione, a

rispettare tutte le condizioni previste dal Capitolato Speciale descrittivo e

prestazionale.

6. Tutte le risorse umane impegnate nell'esecuzione del presente appalto o rese

disponibili per l'esecuzione dell'appalto, devono essere identificabili mediante

esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici,

ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLE

RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DELLE

PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

	1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente	
	appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa	
	vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi	
	riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.	
	2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è	
	cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e	
	previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla	
	stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.	
	3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo	
	stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse,	
	indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra	
	qualificazione giuridica, economica o sindacale.	
	4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse	
	umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'ECAD può richiedere	
	all'appaltatore ogni documento utile.	
	ART. 15 - VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	
	DELL'APPALTATORE	
	1. L'ECAD sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità	
	contributiva dell'appaltatore mediante analisi degli elementi derivanti dalla	
	documentazione acquisita presso gli Enti previdenziali, con particolare	
	riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di	
	accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.	
	2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che	
	attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto	
	concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva	

normativa di riferimento, il quale ha validità di centoventi (120) giorni dalla data del rilascio.

3. L'ECAD provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non è rilevante ai fini della verifica.

4. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, propone, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Qualora il Documento unico di regolarità contributiva sia stato rilasciato in presenza di una certificazione, accordata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, in base all'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 165 del 16 luglio 2013) si applica il comma 5 dell'art. 30 del Codice.

6. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico, acquisito dall'ECAD mediante il sistema DURC on-line.

ART. 15 - OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE IN MATERIA

DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.

ART. 16 - INTERAZIONI ORGANIZZATIVE CORRELATE

ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. L'ECAD mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:

- a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
- b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
- c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
- d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- e) alla verifica degli interventi;
- f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell'aggiudicataria);

g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori
(eventuale cessazione, modifiche, ecc.).

2. L'ECAD svolge le attività di propria competenza, in sinergia e collaborazione
con gli operatori dell'appaltatore e con il referente dello stesso.

ART. 17 – PENALITÀ

1. In caso d'inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, la stazione appaltante
applicherà le penalità previste nel capitolato d'oneri allegato al presente contratto.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 1456 del Codice Civile nei casi stabiliti dal capitolato d'oneri.

2. L'appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a
qualsiasi titolo. La stazione appaltante potrà richiedere il risarcimento di tutti i danni
conseguenti alla risoluzione del contratto.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore
in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di
esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature
impiegati, anche se di proprietà dell'ECAD, nell'espletamento dei servizi, nonché
degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata
ed indenne l'Unione Montana dei Comuni del Sangro da qualsivoglia danno, diretto
ed indiretto, causato ai propri dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da
comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare

per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall'attività del proprio personale

e/o dagli utenti affidati, in relazione ai servizi / alle forniture oggetto dell'appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo

all'appaltatore di mantenere l'ECAD sollevata ed indenne da richieste di

risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far

osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti

e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto.

6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri

dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Unione da ogni

molestia e responsabilità relativa.

7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Unione in contraddittorio con i

rappresentanti dell'appaltatore.

ART. 20 - VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ

DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'ECAD procede alla verifica di regolarità dei servizi acquisiti nell'ambito

dell'appalto oggetto del presente contratto con periodicità mensile.

2. Le attività di verifica dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni

contrattuali siano state eseguite, in conformità e nel rispetto delle condizioni,

modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto del capitolato

speciale e delle eventuali leggi di settore.

3. Le attività di verifica hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti

dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le

risultanze di fatto.

4. Per il controllo degli standard qualitativi definiti nel Capitolato speciale prestazionale e descrittivo relativo al presente appalto e migliorati da quelli indicati nell'offerta dall'appaltatore, l'ECAD individua quali indicatori e parametri gli elementi dimensionali o di frequenza della prestazione che permettono la soddisfazione del livello qualitativo minimo determinati nel capitolato stesso.

ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore ha costituito una garanzia pari € _____ mediante _____

2. Nel caso di inadempienze contrattuali, la stazione appaltante avrà il diritto di avvalersi d'autorità della cauzione prestata. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a reintegrare, nel termine massimo di un mese, l'importo della cauzione qualora la stazione appaltante si sia avvalsa di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

4. Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri dei competenti uffici comunali, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la cauzione sarà incamerata dalla stazione appaltante, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta

esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venti per cento (20%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

ART. 22 - SPESE E ONERI FISCALI

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore/aggiudicatario, con riferimento particolare:

- ❖ all'assolvimento dell'imposta di bollo;
- ❖ all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 3;
- ❖ alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

2. L'appaltatore è tenuto, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a rimborsare all'Unione le spese sostenute per la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie speciale relativa ai contratti) e per la pubblicazione per estratto del bando sui quotidiani in base a quanto previsto dall'art. 216 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016.

3. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.

ART. 23 - DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto l'appaltatore, dichiara di eleggere il proprio domicilio in _____

ART.24 – CAMBIAMENTO ASSETTO SOCIETARIO

L'appaltatore, è tenuto a norma dell'art. 10 sexies - comma 11 - della legge 31/05/1965 n. 575 come aggiunto dall'art.7 della legge 19.3.90 n.55 e successive modifiche ed integrazioni, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti e nella struttura della Ditta stessa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 25- DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto di affidare in subappalto o cottimo qualunque parte del servizio e l'Appaltatore è consapevole che ogni richiesta in tal senso sarà negata.

ART- 26 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

2. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Unione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. Ai sensi dell'art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50/2016, qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 5 del

	Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione	
	controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura	
	di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti	
	di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o	
	fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia,	
	l'Unione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che	
	sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di	
	qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non	
	sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.	
	4. Ai sensi dell'art. 48, comma 18, d.lgs. n. 50/2016, qualora l'appaltatore sia un	
	Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 comma 5	
	del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,	
	amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo	
	ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti	
	ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,	
	inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa	
	antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che	
	sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e' tenuto alla esecuzione,	
	direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di	
	qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.	
	5. Ai sensi dell'art. 48, comma 19, d.lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o	
	più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del	
	raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di	
	qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni	

caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad

eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ART. 27 – OBBLIGHI ANTIMAFIA E DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

1. L'appaltatore, si impegna per sé e per altri aventi causa, alla perfetta osservanza

di tutte le norme previste dalle vigenti norme antimafia.

2. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire

infiltrazioni criminali, l'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente

contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso

Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario

o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni.

3. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in

relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e

subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: _____) attribuito

dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

4. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla

loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché,

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su di essi.

5. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

6. Il concedente, il subconcedente o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART. 28 – PRIVACY

1. L'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal nuovo regolamento della privacy, entrato in vigore dal 25 maggio 2018 e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

ART. 29 – FORO COMPETENTE

1. Le parti stabiliscono che in caso di controversia il Foro Competente è quello di Chieti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Chieti. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del D.Lgs 50/2016.

ART. 30 – RICHIAMO DELLE NORME APPLICABILI

1. Il presente contratto è sottoposto al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di affidamento dei servizi ed, in particolare, del D.Lgs 50/2016 e, per quanto applicabili, dei regolamenti attuativi della stessa, della Legge n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ss.mm.ii., nonché tutte le altre leggi che disciplinano il regime dell'affidamento dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. Per quanto non previsto e disposto dal presente Contratto si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione in materia.

ART.31 - REGISTRAZIONE

1. Ai fini, fiscali, le parti chiedono che il presente contratto sia registrato a tassa fissa, ai sensi dei D.P.R. 26.4.86, n. 131, essendo l'importo dell'affidamento di che trattasi soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Le parti mi hanno dispensato dalla lettura degli allegati dichiarando di averne presa esatta conoscenza.

Il presente atto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016. Il bollo è assolto in modalità virtuale a tassa fissa nella misura di 45,00 euro.

Del presente atto, composto di tredici pagine per intero e della quattordicesima sin qui è stata data lettura da me Segretario Comunale alle parti, le quali, da me

interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà e quindi

con me lo sottoscrivono.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante della Ditta aggiudicataria

Firma del Responsabile del Servizio

Il Segretario Rogante

Le parti dopo attenta rilettura, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, confermano

espressamente i contenuti dei seguenti articoli:

ART. 3 – CAPITOLATO D'ONERI

ART. 4 – ELEMENTI INTEGRATIVI DEL CAPITOLATO IN SEDE DI

OFFERTA TECNICA

ART. 5 – MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

DELL'APPALTO

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONI

OGGETTO DELL'APPALTO.

ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO commi 3 e 4

ART. 9 – OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI commi 4, 5 e 6

ART. 10 – ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 17 – PENALITA'

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 – RESPONSABILITA' commi 2 e 3

ART. 29 – FORO COMPETENTE

Timbro e Firma del Legale Rappresentante della Ditta aggiudicataria

Firma del Responsabile del Servizio

Il Segretario Rogante
